

LUCA PALAMARA

Magistrato - Presidente Associazione nazionale magistrati

INTERCETTAZIONI: IL DDL VANIFICA FONDAMENTALE STRUMENTO D'INDAGINE

Come Associazione Nazionale Magistrati, abbiamo espresso contrarietà alle radicali modifiche proposte dal Governo in materia di intercettazioni che vanificano di fatto, per la quasi totalità dei reati, la possibilità di utilizzare un fondamentale e insostituibile strumento di indagine.

Il requisito dei "gravi indizi di colpevolezza" comporterà la necessità di un quadro probatorio identico a quello necessario per le misure cautelari personali, snaturando, di conseguenza, l'istituto e trasformandolo da mezzo di ricerca della prova a mezzo di conferma di una responsabilità già individuata. In questo modo l'istituto verrà vanificato perché quando come PM, ho già in mano i "gravi indizi di colpevolezza" nei confronti di un soggetto significa che non ho più bisogno di mettere un telefono sotto controllo perché sono già in possesso di elementi sufficienti per chiudere l'indagine o, addirittura, se sussistono le esigenze cautelari, per chiedere l'applicazione della misura. Inserire quella formula nel codice produce un effetto estremamente negativo perché impedisce di accertare i crimini quando i "gravi indizi" ancora non ci sono.

Nei procedimenti contro ignoti, quelli nei quali lo strumento delle investigazioni tecniche si è spesso rivelato decisivo, viene previsto che l'unica intercettazione possibile sarà quella dell'utenza della persona offesa e solo con il consenso di quest'ultima. Pensiamo ad esempio ad un commerciante calabrese, campano o siciliano, che si vede saltare il negozio e che, in quel momento, non ha ancora la forza per denunciare pienamente quanto gli succede soprattutto se alla sua porta bussava chi pretende il pizzo. Il commerciante sicuramente non chiederà agli inquirenti di essere intercettato perché ciò equivarrebbe ad una collaborazione che per lui non è ancora matura. Posso già fare una previsione: molti di questi reati non saranno scoperti limitando così anche

*Inutili con i "gravi indizi
di colpevolezza".
Illegittimo il black out
della informazione*

l'attività della polizia giudiziaria che, proprio per questi reati, sollecita subito le intercettazioni.

La durata massima delle intercettazioni fissata in soli 45 giorni, eccezionalmente prorogabili fino a 60, non ha alcuna giustificazione logica soprattutto quando in ipotesi l'attività criminale sia ancora in corso di esecuzione. Cosa accade se al cinquantanovesimo giorno si acquisiscono ulteriori elementi che possono far individuare altri autori dello stesso reato? Li lasciamo andare? Permettiamo che continuino a delinquere? Un termine così rigido blocca un'indagine proprio nel momento in cui potrebbe avere importanti sviluppi. Ed è singolare che, mentre da un lato c'è una pressante attenzione ai temi della sicurezza, dall'altro, quando i reati sono già stati commessi, si tolga a PM e polizia giudiziaria un formidabile strumento per assicurare alla giustizia i colpevoli.

Del tutto irrazionale è anche la completa equiparazione, sul piano dei requisiti, tra le intercettazioni telefoniche e la acquisizione dei tabulati delle comunicazioni o l'effettuazione delle riprese visive in luoghi pubblici. Si tratta, come è noto, di strumenti di indagine di grande utilità investigativa, ma che non possono essere parificati alle intercettazioni, in quanto la loro invasività nella sfera privata delle persone è decisamente inferiore. E' paradossale che un privato possa effettuare, in ogni caso e senza limiti, riprese visive in locali pubblici, come banche, uffici postali o esercizi commerciali, mentre le forze dell'ordine e la magistratura potranno farlo solo quando l'autore del fatto è già stato individuato e per soli sessanta giorni. Tali disposizioni varrebbero anche per le indagini di criminalità organizzata e terrorismo, con il paradossale effetto di prevedere, per questi reati, requisiti più stringenti per l'acquisizione di un tabulato di quelli richiesti per un'intercettazione.

Inoltre, la limitazione delle intercettazioni ambientali ai luoghi nei quali "vi è fondato motivo di ritenere" che "si stia svolgendo l'attività criminosa", originariamente prevista per tutti i reati, compresi i delitti di criminalità organizzata e terrorismo che poi invece sono stati esclusi da tale limitazione, rischia comunque di arrecare un danno irreparabile all'attività investigativa da parte delle forze dell'ordine e della magistratura. Con tale norma diventerebbe impossibile, ad esempio, sottoporre ad intercettazione, negli uffici di polizia, le conversazioni tra soggetti indagati per la commissione di un omicidio o di una rapina o di una estorsione avvenuta poche ore prima; oppure eseguire la intercettazione delle conversazioni dei detenuti nelle sale colloqui o nelle celle.

Anche le norme sulla astensione dei magistrati, per come formulate, si prestano pericolosamente ad usi strumentali, potendo essere utilizzate per estromettere dal processo il magistrato considerato "scomodo".

Infine, attribuire al tribunale con sede nel capoluogo del distretto e in composizione collegiale, non soltanto la competenza per autorizzare le attività di intercettazione, ma anche quella per la convalida dei provvedimenti di

urgenza, le proroghe, l'autorizzazione ad acquisire i tabulati, rischia di creare insuperabili problemi organizzativi, in assenza di qualsiasi intervento sulla geografia giudiziaria, pure sollecitato più volte dalla ANM.

Ciò detto, deve essere, invece, pienamente condivisa l'esigenza di un regime più rigoroso di tutela della privacy delle persone coinvolte nelle attività di intercettazione, in particolare se estranee al reato oggetto di indagini. Le conversazioni attinenti alla sfera privata delle persone non rilevanti per le indagini non devono mai essere diffuse e pubblicate.

E' questo il vero punto di sofferenza della vigente normativa sulle intercettazioni.

Meritano quindi apprezzamento le disposizioni che prevedono la istituzione di un archivio riservato nel quale custodire le intercettazioni non rilevanti per le indagini, sulle quali far permanere, a tutela della privacy delle persone, il vincolo del segreto con conseguente divieto di diffusione e di pubblicazione. Per realizzare questo obiettivo si può pensare ad esempio ad un'udienza filtro durante la quale, davanti ad un giudice, l'accusa e la difesa possano individuare le intercettazioni utili al processo e quelle che invece contengono solo riferimenti privati. Queste ultime devono essere espulse dal fascicolo e conservate come atti coperti da segreto d'ufficio in un archivio della procura. In questo modo, se vengono pubblicate si potrà procedere contro i responsabili, siano essi giornalisti, magistrati o agenti di polizia giudiziaria, anche se il segreto istruttorio non c'è più.

Incongrue rispetto al fine perseguito appaiono, invece, le disposizioni che vietano, anche se non sussiste più il segreto, la pubblicazione di ogni atto dell'indagine preliminare, anche se solo per riassunto e dei contenuti, fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare prevedendo incisive sanzioni, anche detentive, per i giornalisti e gli editori.

Si tratta, infatti, di previsioni che finiranno per ridurre drasticamente, e irragionevolmente, il diritto di cronaca fino ad azzerarlo. In questo modo la stampa non potrà legittimamente dare nessuna informazione al pubblico sullo sviluppo delle indagini in relazione ad un omicidio, oppure ad una rapina, ad un sequestro di persona, ad un reato di corruzione o di criminalità mafiosa o infine di scalate bancarie. Inoltre alla luce della formulazione della norma in esame che fa riferimento al "contenuto" di atti di indagine non potrà essere pubblicata nemmeno la notizia di un sequestro o di un arresto in flagranza. Ma ancora più paradossalmente non potrà pubblicarsi nemmeno il necrologio di una persona rimasta vittima di un incidente stradale poichè in tal modo si verrebbe a pubblicare il contenuto di un verbale di accertamento della polizia municipale.

E giova ribadire che queste limitazioni alla pubblicazione riguardano

non solo le intercettazioni ma ogni atto dell'indagine preliminare.

Una soluzione del genere comporterà un pregiudizio irreparabile per il diritto di cronaca (art. 21 Cost.) e, di conseguenza, per il diritto della collettività di controllare come viene amministrata la giustizia in suo nome (art. 101 Cost.).

Sotto questo profilo, la riforma si porrà in netta contraddizione con le indicazioni tratte dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che, nella recente sentenza emessa il 7 giugno 2007 nel caso Dupuis contro Francia, ha ravvisato una violazione del diritto alla libertà di espressione, protetto dall'art. 10 della Convenzione, nell'ipotesi in cui un giornalista sia condannato in sede penale per la pubblicazione di materiale coperto dal segreto istruttorio, qualora la divulgazione di tale materiale non possa arrecare un effettivo pregiudizio né all'amministrazione della giustizia né alla presunzione di innocenza dell'interessato, e serva a fornire - nel rispetto dell'etica professionale - informazioni affidabili e precise su una vicenda di interesse generale, che abbia formato oggetto di ampia copertura mediatica.

Un intervento penale così concepito determinerà pertanto una illegittima compressione del diritto alla libertà di espressione, integrando una violazione dell'art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 21 della Costituzione.

In realtà il punto di equilibrio può essere trovato creando una netta divaricazione tra gli atti coperti dal segreto e quelli non più coperti dal segreto.

I tempi del processo penale non possono essere quelli dell'informazione, e quindi è giusto prevedere che vi siano atti che non possono essere pubblicati perchè devono rimanere segreti.

In proposito il vigente articolo 329 del codice di procedura penale chiaramente stabilisce che gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Ne consegue che non è possibile che tutti gli atti del processo penale vengano divulgati in tempo reale perchè questo potrebbe irrimediabilmente pregiudicare l'ulteriore sviluppo delle indagini (si pensi ad esempio alla diffusione di intercettazioni non ancora conosciute dall'indagato o alla anticipazione di richieste di misure cautelari).

Ma quando l'atto non è più coperto dal segreto, non si può far calare il silenzio su tutto quanto avviene nella fase investigativa perchè questo finirebbe per determinare, secondo una felice espressione di Glauco Giostra, un black out della informazione. In questi casi deve, invece, essere consentita la pubblicazione del contenuto degli atti sempre che ciò avvenga nel rispetto dell'interesse pubblico della notizia, della continenza e della verità dei fatti.

In conclusione vorrei sfatare un luogo comune, quello in virtù del quale

occorre rivedere la disciplina della intercettazioni perchè in Italia “tutti” sono intercettati ed “ingenti” sono le spese delle intercettazioni.

Sul punto mi piace richiamare i dati che come Associazione Nazionale Magistrati abbiamo portato alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Per quanto riguarda i numeri giova sottolineare come nell’anno 2006 sono stati adottati complessivamente 71.698 provvedimenti di autorizzazione alle operazioni di ascolto.

Nel 2007 i provvedimenti autorizzativi sono stati complessivamente 79.966.

Per una corretta lettura di questi dati sembrano necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo, come è stato ripetutamente chiarito, il numero dei provvedimenti non corrisponde al numero delle persone intercettate, in quanto per ogni indagato sottoposto ad intercettazione normalmente vengono adottati più decreti di autorizzazione. E’ esperienza comune, infatti, che le persone dedite al crimine utilizzano più schede telefoniche, cambiandole con frequenza.

In secondo luogo emerge che la maggioranza delle intercettazioni è disposta su richiesta delle procure distrettuali, anche se non sempre l’indicazione risulta raccolta con precisione. A questo dato andrebbe aggiunto quello relativo al numero di intercettazioni disposte in procedimenti per reati relativi al traffico di sostanze stupefacenti, sicuramente molto rilevante sul piano quantitativo.

Inoltre circa un terzo delle intercettazioni risultano disposte da uffici giudiziari della Sicilia, della Calabria, della Campania e della Puglia, regioni nelle quali è nota la presenza di organizzazioni criminali.

Quanto al confronto con gli altri paesi occorre considerare che in Italia le uniche intercettazioni lecite sono quelle “giurisdizionali”, in quanto in forza delle disposizioni costituzionali in materia la intercettazione delle comunicazioni telefoniche è consentita solo su autorizzazione di un giudice.

Quanto alle spese appare utile ricordare che nell’anno 2007 il costo complessivo per le intercettazioni telefoniche è stato di 224 milioni di euro (su un totale di spese complessive del Ministero della Giustizia di 7 miliardi e 700 milioni di euro). Va aggiunto che il costo delle intercettazioni è determinato dalle tariffe praticate dai gestori e dal noleggio degli apparati per le intercettazioni. Su entrambe le voci si potrebbe efficacemente incidere da un lato mediante una revisione delle tariffe applicate dai gestori e dall’altro mediante una contrattazione dei costi di noleggio degli apparati, sulla linea di prassi virtuose già in atto presso alcuni uffici giudiziari.

L’analisi dei dati, dunque, consente di ritenere che non sussista un “allarme” per un eccesso nell’uso delle intercettazioni.